



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 8 - PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 19/05/2021

Numero Registro Dipartimento: 579

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5208 del 19/05/2021

OGGETTO: PSR CALABRIA 2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 02805/2021 E DISPOSIZIONI CONSEQUENTI..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea con Decisione C(2015)8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C(2020)8586 final del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;
- con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presca d'atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C(2020)8586 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla "Presca d'atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C(2020)8586 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede, tra l'altro, la M11 - Agricoltura biologica ed in particolare l'Intervento 11.02.01 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica.

DATO ATTO CHE:

- con DDG n. 5111, del 19/04/2019, è stato pubblicato, tra l'altro, per il nuovo quinquennio, un nuovo avviso Misura 11 - Intervento 11.02.01, per la presentazione delle domande di sostegno per il "mantenimento" delle pratiche di agricoltura biologica, con una dotazione finanziaria, per l'annualità 2019, di euro 5.000.000,00, e l'introduzione di alcuni criteri di selezione innovativi finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza della misura 11, che, al momento della pubblicazione dell'avviso, risultavano già sottoposti informalmente all'attenzione della Commissione Europea nell'ambito del negoziato che precede la procedura ufficiale di modifica del programma;
- con DDG n. 5968, del 29/05/2020, nel prendere atto che in esito al negoziato la Commissione Europea ha espresso parere negativo rispetto all'ammissibilità degli elementi innovativi, l'amministrazione regionale, accertando che tale mancata approvazione alterava in maniera sostanziale gli obiettivi e le condizioni di partecipazione, selezione e concessione del sostegno, ed in considerazione che il precedente avviso non aveva comunque prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante, procedeva:
 - o alla revoca del DDG n. 5111, del 19/04/2019, nella parte relativa all'attivazione dell'intervento 11.02.01;
 - o alla pubblicazione di un nuovo avviso, per la medesima finalità del DDG n. 5111/2019, cioè mantenimento della produzione biologica, per un triennio, maggiorando la precedente dotazione finanziaria fino a euro 20.000.000,00, e stabilendo, altresì, che:
 - i pagamenti restano subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate all'intervento 11.02.01 del PSR Calabria 2014-2020, per come eventualmente integrate attraverso future rimodulazioni del piano finanziario;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2020, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
 - i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto;

- in corso di espletamento della procedura di cui al DDG n. 5968, del 29/05/2020, è stato presentato ricorso da parte di alcune aziende agricole che si è concluso con sentenza n. 02805/2021 del Consiglio di Stato. La sentenza, accogliendo l'appello proposto, *“annulla il DDG n. 5968/2020, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa”*.

CONSIDERATO che nella disamina delle azioni correlate all'applicazione della sentenza devono essere valutati:

- a) gli elementi di derivazione comunitaria che spiegano il loro effetti sugli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa;
- b) l'interesse generale e particolare all'esecuzione della sentenza;
- c) il diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il contributo regionale sul biologico;
- d) l'interesse pubblico sotteso.

Relativamente alla lettera a) - *Gli elementi di derivazione comunitaria che spiegano il loro effetti sugli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.*

- In considerazione della regola del divieto del doppio finanziamento previsto nella normativa comunitaria (Reg. 1306/2013, art. 30), non è possibile attivare contemporaneamente, sulle stesse superfici, l'impegno iniziale quinquennale per il 2019 e l'impegno iniziale triennale per il 2020. Nel momento in cui l'impegno iniziale si assume, lo stesso, alle stesse regole, vale per tutto il periodo di riferimento e non può essere certamente doppiato;
- per evitare tale conflitto, l'esecuzione della sentenza comporterebbe la revoca automatica del bando 2020 e dei successivi atti e pagamenti effettuati nei confronti di tutti i beneficiari, compresi i ricorrenti. In particolare, imporrebbe la richiesta di restituzione dei premi percepiti dai 4.064 agricoltori calabresi, compresi i ricorrenti, per un importo già erogato pari ad euro 16.179.806,98;
- in virtù della tempistica stabilita dai regolamenti comunitari, le domande di sostegno/pagamento del 2019 sarebbero dovute essere:
 - presentate entro il 15 maggio di ogni anno successivo alla domanda iniziale (2019) nonché riconfermate nelle annualità successive entro il 15 maggio di ogni anno. Il disposto regolamentare dell'art. 13 del Reg (UE) n. 809/2014 testualmente recita: *“Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno;*
 - liquidate a saldo agli agricoltori, inderogabilmente, entro il 30.06.2020. Infatti, l'art. 75, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispone che *“i pagamenti nell'ambito dei regimi e delle Misure di cui all'art. 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1^o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo”* alla presentazione della domanda di sostegno. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono, pertanto essere rimborsati dalla Commissione conformemente all'art. 40 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Tali termini di pagamento sono applicabili a partire dall'anno di domanda 2019;
- il Reg. UE 1305/2013 prevede, tra l'altro:
 - all'art 29, paragrafo 4, che *“I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti;*
 - all'art. 65, paragrafo 1, che *“Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione”;*
- in ottemperanza alle normative regolamentari il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) non consente di riattivare il bando 2019 e di presentare retroattivamente le domande a superficie per la riconferma 2020;
- le risorse finanziarie inizialmente assegnate al DDG n. 5111/2019, sono già confluite sul DDG n. 5968/2020 per effetto della rimodulazione del PSR approvata con Decisione Comunitaria n. C(2020)4856 final, del 10.7.2020.

Relativamente alla lettera b) - *L'interesse generale e particolare all'esecuzione della sentenza.*

La reviviscenza del DDG n. 5111/2019, oltre che rivelarsi inattuabile, finirebbe per ledere l'interesse dei ricorrenti stessi e degli altri agricoltori ad essi assimilabili, ed invero:

- l'Amministrazione ritiene che l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato debba essere letta e valutata alla luce degli effetti che la stessa produrrebbe nei confronti di tutti i partecipanti al bando dell'annualità 2019 e non unicamente nei confronti dei soli ricorrenti; tanto sulla base dell'orientamento giurisprudenziale più prudente secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile (quale la lex specialis di un bando per la concessione di contributi), produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri;
- il DDG n. 5111/2019 presenta la stessa finalità del DDG n. 5968/2020, ovvero il mantenimento della produzione biologica, ma avrebbe una dotazione finanziaria ridotta di quattro volte rispetto a quella assegnata al bando 2020;
- qualora per assurdo fosse possibile attuare il bando 2019, in virtù del valore degli importi richiesti su tale bando e per effetto di una limitata dotazione finanziaria di euro 5M€, il premio assegnabile alle aziende sarebbe notevolmente ridotto rispetto al bando 2020;
- l'attivazione del bando 2020 ha consentito di evitare disparità di trattamento tra i potenziali beneficiari che, in quanto non in possesso del requisito di "commercializzazione dei prodotti biologici nei due anni", non avevano presentato domanda nel 2019;
- l'attivazione del DDG n. 5111/2019, previa revoca del DDG n. 5968/2020, comporta l'obbligo della restituzione dei premi percepiti nel 2020 da parte di tutti i beneficiari, compresi gli stessi ricorrenti che, nello specifico, dovrebbero rimborsare complessivamente euro 132.674,40 (Euro 72.799,18 l'uno e euro 59.875,22 l'altro).

-
Relativamente alla lettera c) - Il diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il contributo regionale sul biologico.

Quand'anche non si volesse tener conto di quanto già premesso, l'eventuale assurda attuazione del bando 2019 pregiudicherebbe notevolmente l'interesse dei ricorrenti stessi per le seguenti ragioni:

- per effetto della verifica preliminare effettuata dall'ufficio sulle domande di sostegno pervenute sul bando 2019, a seguito della sentenza trasmessa con nota prot. n. 177588 del 19 aprile 2021, i ricorrenti, per quanto auto dichiarato in fase di presentazione delle domande di aiuto/pagamento, avrebbero diritto ad un importo di premio pari a zero. Infatti, tali aziende non concorrono alle priorità previste nel paragrafo 8 del bando 2019 in considerazione che non ricadono né in Area natura 2000, né in Aree con vincoli ambientali specifici e né in Aree vulnerabili ai nitrati. Pertanto, anche se ammissibili, si collocherebbero, con punteggio pari a zero, l'uno in posizione n. 2661, l'altro in posizione n. 3899 e non sarebbero finanziabili per esaurimento risorse;
- il risultato che si otterrebbe per i ricorrenti sarebbe di un valore di premio pari a zero non solo per il 2019 ma anche per le annualità di riconferma successive;
- la partecipazione al bando 2020 ha, di contro, consentito ai ricorrenti di beneficiare di un premio di euro 72.799,18 l'uno ed euro 59.875,22 l'altro. Premi che, si ribadisce, dovrebbero essere restituiti in seguito alla revoca del bando 2020;
- si rileva infine che, per come stabilito nel bando, i richiedenti che hanno presentato domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.

Relativamente alla lettera d) - L'interesse pubblico sotteso.

Nell'adottare gli ulteriori provvedimenti, l'amministrazione non può non considerare l'interesse generale in particolare collegato a:

- Sana gestione finanziaria delle risorse UE – Stato e Regionali;
- Coerenza con le finalità e le risorse del PSR Calabria 2014-2020;
- Massima tutela delle posizioni dei partecipanti al bando 2020, compresa quella dei ricorrenti.

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 02805/2021 e per l'effetto adottare il presente provvedimento amministrativo conseguente, dando atto:

- che, in considerazione della regola del divieto del doppio finanziamento previsto nella normativa comunitaria (Reg. 1306/2013, art. 30), non è possibile attivare contemporaneamente, sulle stesse superfici, in quanto confliggenti, l'impegno quinquennale per il 2019 e l'impegno triennale per il 2020;
- che risulta impossibile, alla luce delle condizioni e delle tempistiche regolamentari, procedere alla riattivazione del bando di cui al DDG n. 5111/2019 ed al pagamento delle annualità di impegno collegate al citato bando;
- che i ricorrenti, partecipando al bando 2020 (DDG n. 5968/2020), hanno assunto impegni dal 2020 al 2022 confliggenti con il DDG n. 5111/2019 nonché, già ad oggi, hanno incassato i premi previsti per l'annualità 2020 per un ammontare complessivo di euro 132.674,40;
- dell'impossibilità regolamentare di riattivare il bando 2019 sul sistema SIAN in considerazione del fatto che, coerentemente con i Regolamenti (UE) n. 809/2014, 1306/2014, 640/2014, il sistema non consente di presentare retroattivamente le domande a superficie per le riconferme collegate al bando 2019;
- che per effetto della verifica preliminare effettuata dall'ufficio a seguito della sentenza, in atti d'ufficio, in applicazione, quand'anche possibile, del bando 2019 senza il criterio censurato, i ricorrenti avrebbero diritto ad un importo di premio pari a zero atteso che gli stessi si collocano, con punteggio pari a zero, in una posizione tale – n. 2661 l'uno e 3899 l'altro – che li rende ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di risorse.

RITENUTO dover confermare gli effetti del bando 2020 di cui al DDG 5968, del 29.05.2020, al fine di garantire a tutti i beneficiari, compresi i ricorrenti, il mantenimento dei premi per l'annualità 2020 e le successive 2021 e 2022 ed assicurare loro un maggiore vantaggio.

RITENUTO, infine, dover, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013, agire, con l'adozione della presente disposizione amministrativa, a garanzia dell'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto sono posti a valere sulle risorse della Misura 11 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020; Reg. (Ue) 2020/872 Reg.(Ue) 2020/1009.
- Regolamento (Ue) 2020/2220 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019 nonché l'Addendum alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvato in Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 179 del 5 novembre 2020- intesa ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428;

- dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019;
- la D.G.R. n. 201/2020, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 2588 del 10 marzo 2020;
- Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
- il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 Allegato alla D.G.R. n. 11 del 28 Gennaio 2021.

VISTI, ALTRESÌ,

- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- l'art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio;
- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti;
- la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la "prorogatio" degli organi di vertice amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per una complessiva revisione e razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture della Giunta;
- la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai Dirigenti apicali delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo, tra gli altri, è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- il D.P.G.R n. 59 DEL 18/05/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- la D.G.R n. 202 del 16/05/2017" con la quale sono stati istituiti i centri di Responsabilità per le misure del PSR 2014-2020;
- la D.G.R. n. 136 del 2/4/19 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo all'Area delle posizioni Organizzative, CCNL 21/5/18, art. 13;

- la D.G.R. n. 202 del 16/5/2017 con la quale si approva l'organigramma dei Centri di Responsabilità corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 364 del 10/8/17 con la quale è stato rettificato l'organigramma dei Centri di Responsabilità corrispondenti alle misure o sub-misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (FEASR) della Regione Calabria, di cui alla D.G.R. n. 202 del 16/5/2017;
- la D.G.R. n. 420 del 24/09/2018 con la quale, tra l'altro, sono state effettuate precisazioni in ordine ai centri di responsabilità di cui alle D.G.R. n. 202 del 16/05/2017 e n. 364 del 10/08/2017, e, nelle cui premesse, tra l'altro, è stato dato atto che "le attività svolte dal personale risultino effettivamente aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza";
- il D.D.G. n.14113 del 21/12/2020 "PSR CALABRIA 2014/2020 – Organigramma di attuazione Centri di Responsabilità - Settore n.8 – con il quale e' stato assegnato al funzionario Nicola Polifrone il Centro di responsabilità aggregato per Misura 11 del PSR CALABRIA 2014-2020;

DATO ATTO che la firma del Dirigente Generale, in quanto Autorità di Gestione, è apposta anche ai fini della coerenza programmatica e finanziaria;

Su proposta del funzionario Nicola Polifrone formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura medesima

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto di:

PRENDERE ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 02805/2021;

DARE ATTO

- che, in considerazione della regola del divieto del doppio finanziamento previsto nella normativa comunitaria (Reg. 1306/2013, art. 30), non è possibile attivare contemporaneamente, sulle stesse superfici, in quanto confliggenti, l'impegno quinquennale per il 2019 e l'impegno triennale per il 2020;
- che risulta impossibile, alla luce delle condizioni e delle tempistiche regolamentari, procedere alla riattivazione del bando di cui al DDG n. 5111/2019 ed al pagamento delle annualità di impegno collegate al citato bando;
- che i ricorrenti, partecipando al bando 2020 (DDG n. 5968/2020), hanno assunto impegni dal 2020 al 2022 confliggenti con il DDG n. 5111/2019 e, già ad oggi, hanno incassato i premi previsti per l'annualità 2020, per un ammontare complessivo di euro 132.674,40;
- dell'impossibilità regolamentare di riattivare il bando 2019 sul sistema SIAN in considerazione che, coerentemente con i Regolamenti (UE) n. 809/2014, 1306/2014, 640/2014, il sistema non consente di presentare retroattivamente le domande a superficie per le riconferme collegate al bando 2019;
- che per effetto della verifica preliminare effettuata dall'ufficio a seguito della sentenza, in atti d'ufficio, in applicazione, quand'anche possibile, del bando 2019 senza il criterio censurato, i ricorrenti avrebbero avuto diritto, in ogni caso, ad un importo di premio pari a zero atteso che gli stessi si collocano, con punteggio pari a zero, in una posizione tale – n. 2661 l'uno e 3899 l'altro – che li rende ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di risorse.

CONFERMARE gli effetti del bando 2020 di cui al DDG 5968, del 29.05.2020, al fine di garantire il mantenimento dei premi per l'annualità 2020 e le successive 2021 e 2022 così assicurando un maggiore vantaggio a tutti i beneficiari, ricorrenti compresi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del PSR ed unionali in tema di mantenimento del metodo di produzione biologica.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria atteso che i fondi necessari per l'attuazione del presente decreto sono posti a valere sulle risorse della Misura 11 del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013, l'adozione della presente disposizione amministrativa, è a garanzia dell'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

PROVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

STABILIRE che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.

PROVEDERE, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all'indirizzo www.calabriapsr.it

NOTIFICARE il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

POLIFRONE NICOLA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)